— Secondo il ricorrente, il Tribunale ha immotivatamente omesso di verificare se sussista un collegamento sufficientemente stretto, o un qualsiasi tipo di collegamento, tra le indicazioni esposte dalla commissione di ricorso in merito al diritto nazionale e i mezzi di prova tempestivamente prodotti dinanzi alla divisione di opposizione. Qualora tale collegamento mancasse, le prove risulterebbero «nuove» e non «ulteriori o complementari» come prescritto dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95

— Secondo il ricorrente, il Tribunale, laddove ha statuito che non sussistono specifiche formalità quanto alla prova della normativa nazionale prodotta in giudizio, ha agito in violazione della Regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 2868/95. Per garantire i diritti di difesa del convenuto in un procedimento *Inter-Partes*, occorrerebbe osservare le note formalità.

— Secondo il ricorrente, in considerazione del principio del «parallelismo della forma» sono applicabili i requisiti relativi alla prova della registrazione del marchio (regola 19, paragrafo 2, lettera a), sub i), del regolamento n. 2368/95) nel contesto della produzione della prova delle disposizioni di diritto nazionale che conferiscono a un marchio non registrato effetti giuridici.

(1) Regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (versione consolidata) (GU 2009, L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione del 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio (GU 1995, L 303, pag. 1).

Impugnazione proposta il 15 settembre 2016 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 luglio 2016, causa T-745/14, TeamBank/EUIPO — Easy Asset Management (EASY CREDIT)

(Causa C-495/16 P)

(2017/C 078/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Easy Asset Management AD

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 17 novembre 2016 — Firma Hans Bühler KG

(Causa C-580/16)

(2017/C 078/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Firma Hans Bühler KG

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 ([1]), dalla cui disposizione dipende, a norma dell'articolo 42 (in combinato disposto con l'articolo 197) della direttiva 2006/112 la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro.

2) Se gli articoli 42 e l'articolo 265 in combinato disposto con l'articolo 263 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che soltanto la tempestiva presentazione dell'elenco riepilogativo implichi la disapplicazione dell'articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112.

([1]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Commissione europea/Repubblica slovacca

(Causa C-626/16)

(2017/C 078/13)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano e A. Tokár, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, con la quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica slovacca era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 14, lettere da a) a c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ([1]), la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

2. condannare la Repubblica slovacca a versare alla Commissione europea sul conto «risorse proprie dell'Unione europea»:

   a) una penalità di importo pari ad EUR 6 793,80 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa fino a quella di adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della medesima sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia;

   b) una somma forfettaria dell'importo giornaliero di EUR 743,60, mantenendo un importo minimo complessivo di EUR 939 000, per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, a partire dal 25 aprile 2013, giorno della pronuncia di detta sentenza:

      — fino alla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, ovvero

      — fino alla data dell'adozione delle misure necessarie, da parte della Repubblica slovacca, all'esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-331/11, Commissione/Slovacchia, qualora tale data sia anteriore a quella di pronuncia della sentenza nella presente causa; e